Una cabina di regia per accelerare la spesa dei fondi europei

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 30, 2024
selezione articoli 30 apr 2024 27

divisi sul lavoro

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 30, 2024
selezione articoli 30 apr 2024 29

Tajani: il 2 maggio un «tavolo Russia» con gli imprenditori alla Farnesina

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 30, 2024
selezione articoli 30 apr 2024 33

Industria 4.0, tramite pec l’invio sblocca credit

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 30, 2024
selezione articoli 30 apr 2024 36

Economia circolare, uno strumento per la competitività

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 30, 2024
selezione articoli 30 apr 2024 39

Intesa, missione negli Usa: Zes finanziate per 6 miliardi

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 30, 2024
selezione articoli 30 apr 2024 41

Engineering, piano di sostenibilità e spinta sull’intelligenza artificiale

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 30, 2024
selezione articoli 30 apr 2024 43

AGEVOLAZIONI | DM compensazione crediti d’imposta 4.0 e ricerca e sviluppo: modelli disponibili a partire dalle ore 12.00 del 29 aprile 2024

scritto da Marcella Villano | Aprile 30, 2024
Informiamo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei **crediti di imposta** per gli investimenti del piano **Transizione 4.0,** che definisce contenuto e modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni, che le imprese devono fornire. Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.

Nello specifico, con il DM allegato, **si approvano due diversi**

modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

- gli investimenti in **beni strumentali** nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- gli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

I modelli di comunicazione saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 di oggi **29 aprile 2024**.

SICUREZZA INFORMATICA | Save the date "VERSO LA NIS 2 – Dialogo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sulle principali novità"- 9 maggio 2024 ore 10.00

scritto da Marcella Villano | Aprile 30, 2024

Informiamo che in vista del recepimento e dell'entrata in vigore della **Direttiva NIS 2**, Confindustria ha organizzato, in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l'evento informativo "**VERSO LA NIS 2 – Dialogo con ACN sulle principali novità**".

Il seminario si terrà il prossimo **9 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30** e si svolgerà **in modalità ibrida**: in presenza presso la Sala Pininfarina di Confindustria, Viale dell'Astronomia 30, Roma, e da remoto.

La Direttiva NIS 2 (UE 2022/2555) rappresenta un passo significativo nella sicurezza delle reti e delle informazioni e introduce nuove normative e obblighi rilevanti per i soggetti "essenziali" e "importanti" interessati. La Direttiva si propone di creare una strategia di cyber sicurezza comune a tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza dei servizi digitali in tutta l'Unione Europea.

L'evento sarà l'occasione per fare il punto con gli esperti dell'ACN su questi temi fornendo alle aziende associate le necessarie informazioni sugli adempimenti e sulle misure di sicurezza informatica da implementare.

Interverranno il Vice Presidente di Confindustria con Delega per il Digitale **Agostino Santoni**, il Direttore dell'ACN **Bruno Frattasi** e, a seguire, gli **esperti dell'ACN** per illustrare la Direttiva e lo stato di avanzamento del Regolamento attuativo.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione accessibile attraverso il Save The Date allegato e al seguente link:

https://eventi.confindustria.it/app/event-10/verso-la-nis-2-dialogo-con-acn-sulle-principali-novita

Save the Date_Evento NIS2_9 maggio 2024

LAVORO | INAIL – Riduzione del premio per prevenzione: Modello OT23 per il 2025 (interventi del 2024)

scritto da Francesco Cotini | Aprile 30, 2024

L'Inail ha aggiornato il meccanismo per la riduzione del premio legata ad azioni migliorative di prevenzione (cd ***Modello OT23***).

Con la revisione delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) sono state aggiornate le modalità di applicazione della tariffa (cd MAT), che, all'articolo 23, prevedono la riduzione del tasso medio per prevenzione.

Ricordiamo che la riduzione del tasso medio di tariffa è inversamente proporzionale al numero di lavoratori/anno del triennio della PAT (posizione assicurativa territoriale), secondo i principi comunitari degli interventi in materia di sicurezza.

L'attuale misura della riduzione è la seguente:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)	**Riduzione**
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

La modifica del modello è stata preceduta da un confronto con le parti sociali. Il nostro Sistema centrale aveva chiesto, tra l'altro, alcune semplificazioni al fine di un maggior accesso allo strumento: minore variabilità del modello in modo che gli interventi premiati fossero oggettivamente prevedibili da parte delle aziende; previsione di interventi di natura pluriennale; semplificazione del punteggio per l'accesso. Aveva anche chiesto di chiarire meglio il concetto di regolarità nel rispetto della normativa su salute e sicurezza. Come si vedrà, si tratta di richieste accolte nel documento.

Lo scorso 18 aprile, l'Inail ha pubblicato tre documenti: l'istruzione operativa del 18 aprile 2024; il modello di domanda; la guida alla compilazione della domanda.

In particolare, nel primo sono descritte le principali innovazioni:

- **modalità di accesso** al beneficio: sono ora previste due previste tipologie (non più caratterizzate da un punteggio ma dalle lettere A e B) e, **per accedere al beneficio l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B**.
- **interventi pluriennali**: sono stati previsti 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni (a seconda della valenza prevenzionale dell'intervento), **fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda** (si tratta degli interventi A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7)
- **nuovi interventi**: il modello prevede 18 nuovi interventi; è stato, inoltre, rivisto il meccanismo di rilevazione dei mancati infortuni (E10)
- **promozione della salute**: sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

((C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4)

- **razionalizzazione**: alcuni interventi previsti nel precedente modello OT23 sono stati semplificati e ricondotti ad un unico intervento.

Restano confermate le ***condizioni per accedere al beneficio***. A questo riguardo, la Guida alla compilazione della domanda formula alcune precisazioni.

La verifica della ***regolarità contributiva e assicurativa*** è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

La ***regolarità rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro*** consiste nella assenza di violazioni accertate dagli organismi di vigilanza (quindi, ***l'autocertificazione non è relativa ad una regolarità teorica ma concretamente riferita all'assenza di provvedimenti sanzionatori***) e, in assenza di una banca dati, potrà essere verificata dall'Inail presso gli organismi di vigilanza. Resta, quindi, confermato che per regolarità s'intende l'assenza di violazioni debitamente accertate dagli organismi di vigilanza.

Il ***requisito sostanziale*** è, ovviamente, aver realizzato l'intervento indicato nel modello di domanda.

Alcune modifiche rilevanti.

Nel nuovo Modello sono presenti alcuni interventi afferenti alla promozione della salute.

In particolare:

- **Intervento C -5.4:** *"l'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della*

Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025".

L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda, all'interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di screening per le malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica.

I documenti probanti sono il Protocollo attuato dall'azienda e attestato di riconoscimento di "luogo di lavoro che promuove la salute" rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall'Azienda USL territorialmente competenti valido nell'anno 2024.

- **Intervento C-5.1**: *"l'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori"*.

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l'insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda *almeno due* tra le seguenti iniziative:

1. uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita;
2. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;
3. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
4. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati);

5. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, ecc.) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare;
6. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, sangue occulto nelle feci ecc.).

La documentazione ritenuta probante è rappresentata dall'accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria e dalle prove documentali della sua attuazione nell'anno 2024 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.

L'esperienza pregressa

L'oscillazione del premio per prevenzione comporta una riduzione complessiva dei premi per circa **150-160 milioni di €** ed è stata mediamente applicata da circa 28.000 aziende (nel 2023 le domande accolte relative ad imprese industriali sono state 22.616, su un totale di 35.822).

Dal quadro sotto riportato si evince come lo strumento della oscillazione vada, per la gran parte, beneficio delle aziende del settore Industria.

Coerentemente, come si rileva dalla tabella seguente, la maggior parte del beneficio in termini di minor premio è riconosciuto alle imprese del settore industria.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it